

DELIBERA N. 129/10/CSP

**Ordinanza ingiunzione alla società Telecupole t.l.t. s.p.a.
(emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telecupole) per la violazione delle
disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive
modifiche ed integrazioni**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 11/10/DICAM/PROC. 2087/ZD - datato 26 gennaio 2010 e notificato in data 06 febbraio 2010, comprensivo di errata corrige del 04 marzo 2010, con il quale è stata contestata alla società Telecupole S.p.A. con sede alla S.S. 20, Cavallermaggiore (CN), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telecupole la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto, come segnalato dal Corecom – Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (prot. n. 1903), in data 13 gennaio 2010, la predetta emittente televisiva locale ha trasmesso, in data 13, 21 agosto 2009 e in data 01 settembre 2009, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con l'indicazione in sovrapposizione sullo schermo di un numero telefonico a sovrapprezzo – prefisso 899 - messe in onda in fasce orarie non consentite in violazione dell'art. 5 ter commi 1, 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la predetta emittente televisiva locale, nel corso dell'audizione convocata il giorno 24 febbraio 2010, ha affermato di riconoscere la violazione delle disposizioni regolamentari sopra menzionate e, al contempo, ha sottolineato *"la buona fede del comportamento tenuto*

dall'emittente *Telecupole*" per aver "posto un quesito specifico [.....] sia al Ministero delle comunicazioni – area televisione - sia al comitato televendite presso lo stesso Ministero il 24 settembre 2008" senza ricevere, a tutt'oggi, alcuna risposta; la parte fa presente, altresì, che la F.R.T. aveva emanato "una circolare n. 68/2006 che lasciava intuire come fossero possibili le pubblicità dei servizi dei pronostici del lotto con l'utilizzo di codici audiotex Sulla base di tale documentazione era difficile avere un indirizzo preciso su come comportarsi in materia"; infine, la parte fa osservare di aver richiesto al Co.Re.Com Piemonte, in data 22 luglio 2009 chiarimenti in ordine ad una sorta di disparità di trattamento in sede di controllo rispetto alla condotta tenuta da altre emittenti sempre per la programmazione di televendite di servizi di lotto con numerazione a valore aggiunto;

CONSIDERATO che quanto eccepito dalla parte in sede di audizione non possa essere accolto, in quanto:

- dall'analisi della registrazione dei programmi televisivi andati in onda nei giorni 13, 21 agosto e 01 settembre 2009 citati, si è rilevato che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita – *"dalle ore 15.10 in poi, dalle ore 15.50 in poi e dalle ore 15.50 in poi"* programmi di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;
- è la società stessa a riconoscere la consumazione dell'illecito in esame, quando afferma in sede di audizione *"pur riconoscendo la violazione delle norme contestate, [...]"*;
- la citata circolare n. 68/2006 emanata dalla Federazione Radio Televisioni fa espresso riferimento alla pubblicità dei servizi di pronostici del lotto e similari e non anche alle televendite che restano assoggettate ai divieti di cui all'art. 5 ter del citato regolamento senza deroghe;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita programmi di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi;

RITENUTO che si riscontra da parte della società *Telecupole S.p.A.* esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *Telecupole* la diffusione del predetto programma televisivo in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP in data 13, 21 agosto 2009 e 01 settembre 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00), corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di violazioni (n. 3) secondo il principio del cumulo materiale delle violazioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telecupole S.p.A. con sede alla S.S. 20, Cavallermaggiore (CN), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telecupole, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 129/10/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 129/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola